

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1398

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, CERUTTI, GIUSEPPE ALBERTINI, PILLIT-
TERI, MACCHERONI, BABBINI, SANGUINETI, TOGNOLI,
D'AMATO, LA GLORIA, ANIASI, OLIVO, NENCINI**

Norme sulla valutazione di impatto ambientale

Presentata il 29 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, in cui si riprendono gli spunti positivi del disegno di legge già presentato nel corso della passata legislatura dal Ministro dell'ambiente, si vuole dare attuazione a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 349 dell'8 luglio 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

In tale norma veniva, infatti, previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo presentasse il disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea n. 85/337 del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

I commi 2 e seguenti dell'articolo 6 della citata legge n. 349 del 1986 disciplinano, invece, il regime transitorio della valutazione di impatto ambientale da parte del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni cultu-

rali ed ambientali. A tale disciplina transitoria si è data attuazione nel 1988 con due successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto e del 27 dicembre, applicandola alle opere e agli impianti compresi nell'allegato I della direttiva comunitaria ed alle dighe.

Con la presente proposta di legge si disciplina in via definitiva l'esercizio della procedura di valutazione di impatto ambientale, adottando un criterio distributivo tra Stato e regioni fondato sia sulla rilevanza dell'impatto ambientale delle opere sia sull'attribuzione delle competenze. In tal modo, ferma restando la podestà dello Stato nel fissare i criteri generali ed i principi ispiratori della procedura di valutazione di impatto ambientale, viene previsto un ampio ed adeguato spazio all'esercizio da parte delle regioni dei relativi poteri, sia di natura legislativa sia di natura amministrativa.

È da considerare che la valutazione dell'impatto ambientale delle opere è non solo utile ma necessaria. In sua assenza, infatti, i diversi profili esaminati nell'ambito delle varie autorizzazioni non consentono di individuare quali trasformazioni dell'ambiente interessato un'opera potrà indurre, né di porvi rimedio, ove possibile, con prescrizioni. D'altro canto le progettazioni e gli studi di impatto ambientale testimoniano l'opportunità di introduzione graduale della procedura anche al fine di consentire l'adeguamento delle competenze dei professionisti estensori degli elaborati tecnici. È poi opportuno che le regioni provvedano ad organizzare propri uffici e si dotino delle competenze tecniche coinvolte dall'istruttoria.

Venendo all'esame dell'articolato, il capo I enuclea i principi generali.

L'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità del provvedimento e le disposizioni da applicarsi fino all'emanazione o all'adeguamento, da parte delle regioni, della propria legislazione ai principi della legge.

L'articolo 2 stabilisce l'oggetto delle procedure di VIA in particolare individuando:

opere ed impianti di cui all'allegato I della direttiva 85/337/CEE;

opere ed impianti di cui all'allegato II della stessa direttiva.

Considerata l'ampiezza e l'eterogeneità delle categorie di opere ed interventi compresi nell'allegato II della citata direttiva comunitaria si è ritenuto che l'individuazione delle opere da assoggettare alla procedura e l'individuazione dell'autorità competente possa essere definita con provvedimenti amministrativi di attuazione indirizzati dai criteri precedentemente esposti.

In quella sede saranno anche precisati criteri dimensionali per la selezione delle opere.

Inoltre, onde conciliare il dettato comunitario con l'esigenza di consentire in-

terventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica, sono stati esclusi dalla procedura gli interventi di mero ripristino e quelli che siano giudicati indifferibili dal Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 definisce i contenuti della valutazione d'impatto ambientale. Con successivi decreti del Presidente della Repubblica saranno individuate norme tecniche e procedure di generale prevenzione ambientale da valere in relazione a ciascun tipo di intervento in modo uniforme per tutto il territorio.

L'articolo 4 definisce i soggetti del procedimento: il committente o l'autorità proponente, l'autorità competente e la comunità interessata.

L'articolo 5 definisce i contenuti dello studio d'impatto ambientale.

Con successivi decreti il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri interessati, provvederà a definire linee guida e *standard* tecnici per la redazione degli studi di impatto. Analoga potestà integrativa è prevista per le regioni e le province autonome. Fino all'emanazione dei citati provvedimenti si applicano le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuative dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986.

Gli articoli 6 e 8 stabiliscono le misure di pubblicità relativa all'avvio della procedura, le forme di partecipazione dei cittadini e particolari procedure istruttorie quali l'inchiesta pubblica. Per tale istituto è stata definita una struttura semplificata rispetto a quelle attualmente praticate per le centrali termoelettriche e turbogas.

Il capo II disciplina la valutazione di impatto ambientale per le opere di rilevanza nazionale.

Nell'articolo 7 sono precisati gli impianti e le opere di competenza statale ed è stabilito in novanta giorni, come del resto prevede la legge n. 349 del 1986, il termine per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, trascorso il quale l'*iter* di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga del Consiglio dei ministri.

È altresì previsto che, anche in apposite conferenze di concertazione, possano essere coordinati e, ove necessario, completati i procedimenti autorizzatori di competenza di altre amministrazioni.

Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti per tali provvedimenti devono renderli entro 90 giorni e tali atti concorrono alla formazione del giudizio sull'impatto ambientale dell'opera.

Trattandosi di materie oggetto dell'istruttoria tecnica sulla valutazione di impatto ambientale i vari provvedimenti autorizzatori sono sostituiti dal provvedimento finale, ove non siano resi nei tempi stabiliti. In tal modo si è inteso dare attuazione all'esigenza di semplificazione delle procedure amministrative auspicata dalla stessa direttiva comunitaria ed emersa nel corso delle concertazioni con gli altri Ministeri.

È comunque fatta salva la concertazione con il Ministro per i beni culturali e ambientali qualora l'opera incida su beni interessati ed assoggettati alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Il capo III disciplina gli interventi di competenza statale e regionale.

Gli articoli 9 e 10 individuano gli adempimenti di competenza statale e regionale e gli indirizzi per le norme da emanarsi da parte delle regioni in materia, nel quadro di prevenzione ambientale che si conformi alla ripartizione della materia tra Stato e regioni.

Il capo IV contiene le norme transitorie e finali.

Sono fatti salvi i procedimenti già effettuati o in corso sulla base delle citate discipline transitorie. È inoltre previsto che sino alla emanazione delle norme at-

tuative relative alla ripartizione delle opere dell'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, il procedimento si applichi alle opere già individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

L'articolo 13 reca alcune norme di attuazione apparse necessarie anche sulla base dell'esperienza fin qui compiuta. Il comma 1 chiarisce che si estende ai docenti universitari che siano componenti della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale la normativa introdotta dalla legge 18 marzo 1989, n. 118, sulla docenza universitaria.

È inoltre prevista al comma 2 la facoltà di invitare ai lavori della commissione per le valutazioni di impatto ambientale, esperti di enti pubblici a spiccata competenza tecnica, come già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 e comunque la possibilità di audizioni di rappresentanti di altre amministrazioni.

È infine previsto al comma 4 il trasferimento alle regioni di contributi per assicurare un primo qualificativo avvio alle strutture regionali che dovranno assolvere ai nuovi compiti assegnati.

È stato eliminato, rispetto al testo della passata legislatura, il capo relativo all'impatto ambientale dei piani e procedure per evitare di proceduralizzare un passaggio che rischia di essere il duplicato della VIA sulle opere da realizzare, con allungamento materiale dei tempi.

La consapevolezza della difficoltà di introduzione di tale procedura è stata del resto rilevata anche dalla Comunità economica europea, avendo essa allo studio una direttiva sulla complessa, e non di facile soluzione, problematica.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PRINCIPÌ GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, di attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, definisce i principi generali, le procedure e le norme quadro per la sistematica considerazione della tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nella relativa procedura.

2. Fino a quando non saranno emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 2.

(Oggetto della disciplina).

1. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge:

a) la realizzazione di lavori di costruzione di impianti o di opere indicati nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE;

b) la realizzazione dei lavori di costruzione di impianti o di opere previsti nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, così come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su

proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri istituzionalmente interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la valutazione di impatto ambientale relativa ad interventi direttamente destinati alla difesa nazionale si provvede secondo istruzioni interne del Ministro della difesa, da emanare previa consultazione con il Ministro dell'ambiente.

3. Sono esclusi dalla procedura di cui alla presente legge i meri ripristini di opere esistenti, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente in seguito a calamità. Per tali interventi il Ministro competente, o il Ministro per gli affari regionali per le opere di competenza regionale, sottopone la questione al Consiglio dei ministri, che può disporre l'esenzione in tutto o in parte del progetto dalle disposizioni della presente legge. In tale eventualità è comunque assicurata:

a) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento e le ragioni per cui è stata disposta l'esenzione;

b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e delle informazioni di cui alla lettera a).

4. La valutazione dell'impatto ambientale deve essere condotta a termine prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dell'intervento e comunque prima dell'inizio dei lavori.

ART. 3.

(Contenuto della valutazione di impatto ambientale).

1. La procedura per la valutazione di impatto ambientale consiste nella indivi-

duazione, descrizione, analisi e valutazione degli effetti prevedibili di un'opera, attività o intervento sull'ambiente. Gli effetti considerati sono quelli diretti o indiretti, a breve ed a lungo termine, sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e in rapporto alle relative interazioni, in relazione alla protezione dell'ambiente e della qualità della vita.

2. Nell'ambito del procedimento sono valutate in via preventiva e, ove necessario, completate, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e seguenti, le procedure amministrative di autorizzazione o di approvazione dei progetti pubblici e privati per quanto attiene al loro eventuale rilevante impatto sull'ambiente.

3. Con decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per i beni culturali e ambientali, norme tecniche e procedure di generale prevenzione ambientale da valere, in relazione a ciascuna categoria di opere o di interventi assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

4. Le disposizioni emanate in attuazione del comma 3 possono essere derogate solo attraverso specifiche motivazioni emergenti in sede di singola valutazione di impatto ambientale.

ART. 4.

(Soggetti del procedimento).

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, l'autorità competente e la comunità interessata.

2. Ai sensi della presente legge si intende per committente il soggetto che richiede il provvedimento amministrativo di consenso in via definitiva alla realizza-

zione dell'intervento e per autorità proponente la pubblica autorità che promuove o approva l'iniziativa.

3. Ai fini della presente legge si intende per autorità competente l'ufficio o l'organo che effettua la valutazione di impatto ambientale.

4. Ai fini della presente legge si intende per comunità interessata il complesso dei soggetti che, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, siano in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi, concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purché tali apporti non siano rivolti alla esclusiva tutela di interessi particolari di singoli soggetti.

ART. 5.

(Studio di impatto ambientale).

1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, integra, ad ogni effetto di legge, il progetto degli interventi di cui all'articolo 2 e deve comprendere almeno:

a) la descrizione e l'analisi dello stato iniziale dei luoghi interessati all'insediamento o oggetto dell'attività;

b) la presentazione degli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

c) l'inquadramento nel territorio, per ciò che concerne il sito puntuale e l'area vasta interessata dall'intervento;

d) la descrizione dei sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità dei relativi equilibri ed i fenomeni di degrado in atto e documentando gli usi plurimi previsti delle risorse e le priorità determinate;

e) la descrizione e l'analisi dagli effetti prevedibili degli interventi sull'ambiente, sia nel corso della loro realizzazione sia nel corso del loro esercizio, uti-

lizzazione e dismissione, con particolare riguardo ai siti direttamente interessati ed al paesaggio, alla fauna, alla flora, all'ecosistema nel suo complesso ed agli equilibri biologici, nonché alla salvaguardia e riqualificazione degli insediamenti umani;

f) l'illustrazione delle motivazioni tecniche delle scelte progettuali, anche con riguardo alle alternative praticabili, nonché delle misure volte al migliore inserimento nell'ambiente, attraverso l'eliminazione, riduzione o compensazione delle conseguenze negative, anche ai fini di una ottimale utilizzazione e gestione delle risorse;

g) un riassunto non tecnico delle voci indicate nelle lettere precedenti.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede con propri decreti, sentiti i Ministri istituzionalmente interessati, a definire linee guida e *standard* tecnici per la redazione degli studi di impatto ambientale; limitatamente alle materie di rispettiva competenza, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, i quali devono pronunciarsi nel termine di cinque giorni dalla richiesta altrimenti il concerto si intende accordato. Il Ministro dell'ambiente disciplina con proprio decreto la procedura istruttoria degli studi di impatto ambientale. Analoga potestà integrativa, in relazione alle peculiarità ambientali del territorio interessato, potrà essere disciplinata, con apposite leggi, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le opere di propria competenza.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2 si applicano le norme tecniche di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989, n. 4, attuativi dell'articolo 6, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, richiede le integrazioni necessarie.

ART. 6.

(Misure minime di pubblicità).

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, il proponente provvede alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul quotidiano più diffuso nella regione interessata, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione non tecnica del progetto.

2. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, ai fini della consultazione da parte del pubblico. In via transitoria, l'adempimento di cui al presente comma è assolto presso gli uffici individuati con circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989.

3. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'articolo 24 della medesima legge.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, le regioni possono prescrivere con legge ulteriori modalità di pubblicità differenziandole in relazione alle varie tipologie di intervento, anche con riferimento a dimensione, localizzazione, vulnerabilità dell'ambiente interessato e delle relative interrelazioni.

CAPO II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER LE OPERE DI RILEVANZA NAZIONALE

ART. 7.

(Competenze e procedure).

1. Lo studio di impatto ambientale ed il progetto di massima delle opere individuate dai decreti del Presidente del Consi-

glio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989, n. 4, attuativi dell'articolo 6, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono trasmessi dal committente al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

2. La valutazione di impatto ambientale per le attività e le opere concernenti la produzione di energia, la ricerca di fonti energetiche e le attività industriali, in quanto riferite alla soddisfazione di interessi nazionali, è riservata allo Stato, sentita la regione interessata.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri istituzionalmente interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua altresì opere ed impianti, previsti dall'allegato II della direttiva 85/337/CEE, la cui valutazione sia di competenza statale in relazione alla tipologia o alle caratteristiche tecniche e dimensionali per gli interventi.

4. Per gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, si applica la disciplina prevista dall'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989. Con il decreto di cui al comma 3 potranno essere apportate modifiche a detto allegato al fine di semplificarne l'attuazione.

5. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i medesimi soggetti inviano la documentazione necessaria, dandone notizia al Ministro dell'ambiente, alle amministrazioni, agli enti ed alle autorità competenti ad emettere, in relazione al progetto stesso, autorizzazioni, visti, pareri, nulla osta ed ogni altra determinazione prevista dalla normativa vigente in materia di:

a) protezione dei beni culturali ed ambientali, delle bellezze di insieme e dei

singoli beni protetti ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e delle relative norme regionali;

b) tutela dell'assetto idrogeologico ai sensi degli articoli 7 e 9 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e delle relative norme regionali;

c) scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e delle relative norme regionali;

d) protezione dall'inquinamento atmosferico ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, delle relative norme regionali e del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

e) smaltimento dei rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 ottobre 1988, n. 475, e delle relative norme regionali;

f) inquinamento acustico come disciplinato dalle norme statali attuative di direttive comunitarie e dalle norme regionali.

6. Il Ministro dell'ambiente provvede entro novanta giorni alla valutazione della incidenza delle opere sull'ambiente e delle condizioni alle quali queste soddisfano il principio della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto ambientale e della documentazione disponibile, avvalendosi della commissione prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, tenuto anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 8.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza.

8. Il Ministro dell'ambiente, anche su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, può istituire con proprio decreto apposite conferenze di concertazione, cui partecipano la regione interessata e rappresentanti designati dai soggetti sopra citati, al fine di agevolare gli approfondimenti tecnici sul progetto e sullo studio di impatto ambientale connessi all'istruttoria.

9. Le amministrazioni, gli enti e le autorità di cui al comma 5 sono tenuti ad emanare gli atti ed i provvedimenti di propria competenza entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della documentazione loro trasmessa ai sensi del medesimo comma. Di tali atti e provvedimenti è inviata copia al Ministro dell'ambiente.

10. Gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 9 concorrono a formare la valutazione prevista dal comma 6.

11. In caso di mancata emanazione o trasmissione, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 9 sono ad ogni effetto sostituiti dal provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

12. Qualora il provvedimento di valutazione incida su beni interessati o assoggettati alla disciplina delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, afferenti la competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali in via primaria o sostitutiva, nell'ipotesi di cui al comma 1, il provvedimento medesimo è adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, al quale è preventivamente trasmessa la relativa documentazione.

13. Ove il Ministro proponente non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

14. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

ART. 8.

(Inchiesta pubblica).

1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 6, nel capoluogo della provincia in cui sono ubicate le opere proposte, ovvero la maggior parte di esse.

2. Il presidente dell'inchiesta è nominato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri istituzionalmente interessati, i quali devono pronunciarsi entro cinque giorni dalla data della richiesta, altrimenti il concerto si intende accordato.

3. Il presidente dell'inchiesta pubblica è nominato nell'ambito del personale civile e militare dello Stato, anche in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata.

4. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da un esperto nominato dal Ministro dell'ambiente e da un esperto nominato dal presidente della giunta regionale.

5. L'inchiesta si svolge presso la prefettura del capoluogo di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministro dell'ambiente, designa un proprio funzionario per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.

6. Chiunque può fornire contributi in ordine a questioni di carattere conoscitivo, tecnico e scientifico direttamente attinenti all'opera o all'intervento progettato e ai suoi effetti sull'ambiente, attraverso la presentazione di memorie scritte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 1.

7. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base all'attinenza ed alla rilevanza degli argomenti trattati, sull'eventuale svolgimento di audizioni pubbliche con i soggetti che hanno presentato memorie.

8. Il committente può presentare osservazioni alle memorie di cui al comma 6.

9. Entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al-

l'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte.

10. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini alle inchieste pubbliche.

CAPO III

INTERVENTI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

ART. 9.

(Competenza e procedure).

1. Per gli interventi di competenza statale o regionale diversi da quelli previsti all'articolo 7, l'autorità competente ad effettuare la valutazione di impatto ambientale è la regione. Con legge regionale l'esercizio della competenza può essere delegato alle province.

2. Il Ministro dell'ambiente, d'ufficio o su domanda del committente, può richiedere per particolari motivi, in qualsiasi momento del procedimento:

a) che l'autorità regionale avvii sullo studio di impatto ambientale un'inchiesta pubblica; tale inchiesta deve essere ispirata alle regole dell'informalità e dell'oralità, garantendo comunque la più ampia informazione e partecipazione della comunità;

b) che le risultanze istruttorie per la valutazione di impatto ambientale siano trasmesse al Ministero dell'ambiente per essere sottoposte all'esame della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; in tal caso il procedimento prosegue secondo le moda-

lità di cui al capo II ed in ogni caso si conclude con deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Per i nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, può dichiarare con motivata deliberazione, in relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, di particolare interesse ambientale singoli progetti, non compresi negli elenchi allegati alla direttiva 85/337/CEE, stabilendo che la valutazione dell'impatto ambientale debba essere svolta dal Ministro dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

ART. 10.

(Rinvio alla legislazione regionale).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere emanate norme di indirizzo e coordinamento alle regioni, volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale connessi alla valutazione di impatto ambientale.

2. La regione promuove l'informazione ai cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sulle opere di cui è proposta la realizzazione; disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono approfondite le esigenze di rapporto delle opere e degli in-

terventi previsti con gli obiettivi della tutela ambientale, della protezione delle risorse naturali, della riqualificazione del territorio, della ottimizzazione dell'uso delle risorse; assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o di massima e siano sottoposti a valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

3. La regione, mediante la creazione di appositi uffici, disciplina assetti tecnicoorganizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e le opere e gli interventi, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 11.

(Norma transitoria).

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica alle opere per le quali sia già espletato o sia in corso di espletamento il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e ai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Sino all'emanazione delle norme di attuazione previste all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla presente legge si applica alle opere previste dall'allegato II della direttiva 85/337/CEE, già individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1989, n. 4, attuativi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART. 12.

(Misure di tutela).

1. Il Ministro dell'ambiente o la regione adottano i provvedimenti che si rendono necessari per inibire la esecuzione di interventi che non siano stati sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, per ripristinare la situazione ambientale a spese del responsabile, ivi compresa la sospensione dei lavori, informandone le amministrazioni interessate; adottano altresì i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni emanate in sede di valutazione dell'impatto ambientale.

2. Qualora i provvedimenti adottati determinino conflitti tra le amministrazioni statali interessate, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

ART. 13.

(Norme di attuazione).

1. Le disposizioni di cui alla lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 1980, n. 382, come modificata dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1989, n. 118, si applicano anche in caso di partecipazione alla commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di docenti universitari sia a tempo pieno sia a tempo definito.

2. Ai lavori della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale il Ministro dell'ambiente può invitare a partecipare esperti designati dai presidenti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL). La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate.

3. Le modalità di funzionamento della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sono definite con decreto emanato dal Ministro dell'ambiente.

4. Il Ministro dell'ambiente, sulla base dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su sua proposta, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali, provvede ad assegnare alle regioni contributi volti alla costituzione e al primo avvio degli uffici di cui all'articolo 10, comma 3.